ARCA.2019.0001213 del 25 01 2019

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO E SERVIZI CONNESSI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO E SERVIZI CONNESSI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE

LOTTO N. 2 – CIG 7133674E00

TRA

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07968340968, PEC: arca@pec.regione.lombardia.it in persona di Manuela Brusoni giusta poteri allo stesso conferiti da ARCA SpA (nel seguito "**ARCA**")

E

SICO – Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., sede legale in Milano, Via Parini n. 9, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al nr. 813464, P. IVA 00809701157, PEC sicospa@pec.sicospa.it, domiciliata ai fini del presente atto in Saronno (VA), via Morandi 10, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Claudio Grigeta, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ***Linde Medicale Srl***, sede legale in Arluno (MI), Via Guido Rossa n. 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 04411460639, P. IVA 01550070617, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria ove appresso, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Saronno (VA), Dott.ssa Elena Pala, repertorio n. 32069 del 07/11/2018 (di seguito nominata, per brevità, anche solo "***Fornitore***")

PREMESSO CHE

a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Al fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI 5
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 7
ARTICOLO 3 – OGGETTO 8
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA 10
ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA 10
ARTICOLO 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI 13
ARTICOLO 7 – INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA 14
ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI 14
ARTICOLO 9 – VERIFICHE DELLA FORNITURA 17
ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18
ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 23
ARTICOLO 12 – MATERIALE PER IL SITO 35
ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE 35
ARTICOLO 14 – PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G. 36
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 38
ARTICOLO 16 – PENALI 39
ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA 32
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE 34
ARTICOLO 19 – RECESSO 36
ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 37
ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO 37
ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO 38
ARTICOLO 23 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA 39
ARTICOLO 24 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 39
ARTICOLO 25 – REFERENTI DEL FORNITORE 40
ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE 40
ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 40
ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 42
ARTICOLO 29 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 42
ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE 43
ALLEGATO F 44

b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per l'affidamento della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare in favore degli Enti del servizio sanitario regionale (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 27/10/2017 e sulla G.U.R.I. in data 30/10/2017;

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto:

LOTTO	CIG
Lotto 2	7133674E00

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono eseguiti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare;

i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;

j) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti ingaggeranno il Fornitore secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente atto;

k) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: *(i)* dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; *(ii)* dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, *(iii)* dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*

(iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno *l'importo della Fornitura* oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARCA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza *dell'importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo *articolo 2*, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostitutive, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dei contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto del criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "**A**" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "**B**" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*), l'Allegato "**C**" (*Corrispettivi*), l'Allegato "**D**" (Servizi connessi alla fornitura), l'Allegato "**E**" (Modulo di reclamo), l'Allegato "**F**" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:

a) *"Amministrazione/i"*: Enti Sanitari di cui all'allegato A1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. legittimati ad utilizzare la presente *Convenzione"*

b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;

d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;

f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo per lotto della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti;

j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* al quale verrà data esecuzione mediante la futura *Richiesta di Consegna*. Impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;

k) *Prodotto*: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al Lotto 2 aggiudicato della gara di cui alle premesse oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica* ed economica;

l) *Punto istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;

m) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;

n) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna*);*Richiesta di Consegna*: il documento informatico inoltrato dai *Punti Ordinanti* e/o *Punti Istruttori* con il quale l'*Amministrazione Contraente* comunica di volta in volta al *Fornitore*, nei limiti dell'*importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la *Sede di Consegna*, le *modalità* ed i *tempi di consegna*;

o) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – ovvero il domicilio del paziente o altro domicilio temporaneo comunicato –presso il quale o i quali il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti ed espletare il *servizio*;

p) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

q) *Servizi opzionali*: i servizi attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*;

r) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ed eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*importo massimo contrattuale*.

2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare. l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *importo massimo contrattuale*.

3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale,
- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico,

Il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* lì, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.

4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento.

5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.

6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *importo massimo contrattuale*.

Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.

7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'attesa in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di emissione degli *Ordinativi stessi*.

4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a ARCA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul Sito. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni

a. qualora venga richiesto da ARCA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* della richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura* e *Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

1) Le *Amministrazioni Contraenti* tramite NECA comunicheranno, nel rispetto dei piani terapeutici dei singoli *pazienti*, al *Fornitore* le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegna*, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Ricevuta la richiesta di avvio della terapia (ovvero la prescrizione medica) il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà provvedere all'attivazione del servizio ed alla fornitura di tutto quanto previsto entro i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'assistito per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari).

2) A seguito della ricezione tramite sistema Assistant RL della prescrizione contenente le indicazioni per l'avvio di fornitura e servizio, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* presso il domicilio dell'assistito, o nel diverso luogo che verrà indicato, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni del domicilio dell'assistito ed in accordo con lo stesso dovranno essere garantiti dal *Fornitore* e l'*Amministrazione*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente*, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A..

3) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.

4) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre all'Amministrazione Contraente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da ARCA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. L' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARCA S.p.A. alla Risoluzione della Convenzione di cui al successivo Articolo 18;.

2) Il *Fornitore* dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità dei/i *Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

4) Durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il Fornitore può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARCA SpA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e in considerazione dell'effettiva erogazione dei servizi saranno calcolati, in considerazione della specifica terapia del paziente, sulla base del canone die offerto, IVA esclusa, nonché del prezzo offerto per metro cubo di ossigeno nel rispetto dei confezionamenti consegnati, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola *Amministrazione Contraente* e delle modalità di consegna definiti nel *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi".

2) Al Fornitore verrà corrisposto mensilmente:

- per i pazienti in terapia con OSSIGENO LIQUIDO verrà corrisposto:
  - il costo del bene ossigeno liquido erogato nel periodo di riferimento (in sede di fatturazione mensile verrà corrisposto il corrispettivo relativo al quantitativo di ossigeno liquido effettivamente consegnato in termini di confezioni);
  - il canone die di servizio moltiplicato per ciascun paziente in trattamento con ossigeno liquido e comprensivo di:
    - utilizzo di nr. 1 contenitore criogenico BASE secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
    - utilizzo di nr. 1 contenitore criogenico TRASPORTABILE secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
    - fornitura di nr. 1 carrellino per il trasporto del contenitore criogenico trasportabile secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (fino al raggiungimento dell'incidenza stimata e pari al 15% degli assistiti in ossigeno liquido);
    - formitura del materiale di consumo che garantisca la corretta esecuzione del trattamento mensile secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
    - addestramento dell'utenza all'uso delle apparecchiature consegnate (al momento della prima consegna e successive riprese formative);
    - tutti i servizi connessi come previsto da Capitolato Tecnico.
- Per i pazienti in terapia con CONCENTRATORE FISSO verrà corrisposto:
  - il costo del bene ossigeno gassoso erogato tramite fornitura di bombola di ossigeno gassoso, intesa quale sistema di back-up (in sede di fatturazione mensile e nello specifico in fase di prima fatturazione verrà corrisposto il corrispettivo relativo al quantitativo di ossigeno gassoso della bombola di back-up consegnata);
  - il canone die di servizio per ciascun paziente in trattamento comprensivo di:
    - utilizzo di nr. 1 concentratore FISSO secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
    - formitura del materiale di consumo che garantisca la corretta esecuzione del trattamento mensile secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
    - addestramento dell'utente all'uso delle apparecchiature consegnate (al momento della prima consegna e successive riprese formative);
    - tutti i servizi connessi come previsto da Capitolato Tecnico.

3) Il prezzo per la prestazione del trasporto e della consegna sono da considerarsi ricompresi nel corrispettivo.

4) Nel caso in cui i quantitativi del materiale di consumo prescritti all'assistito fossero inferiori rispetto a quanto sopra indicato non verrà applicata alcuna variazione a quanto corrisposto dall'Ente di riferim

opzionali di cui al *Capitolato Tecnico*:

- consegna ed installazione di un secondo contenitore criogenico base: al Fornitore verrà corrisposto il 40% di incremento sul canone che (secondo quanto indicato in offerta) per ciascun paziente in ossigeno liquido al quale venga prescritto tale servizio e a decorrere dal raggiungimento del 15% degli assistiti in ossigeno liquido per i quali il secondo contenitore criogenico base è incluso nelle condizioni minime di fornitura e servizio;
- consegna ed installazione di un secondo contenitore criogenico trasportabile: al Fornitore verrà corrisposto il 30% di incremento sul canone che (secondo quanto indicato in offerta) per ciascun paziente in ossigeno liquido al quale venga prescritto tale servizio e a decorrere dal raggiungimento del 10% degli assistiti in ossigeno liquido per i quali il secondo contenitore criogenico base è incluso nelle condizioni minime di fornitura e servizio;
- consegna di un carrellino per il trasporto del contenitore criogenico trasportabile: al Fornitore verrà corrisposto il 20% di incremento sul canone che (secondo quanto indicato in offerta) per ciascun paziente in ossigeno liquido al quale venga prescritto tale servizio e a decorrere dal raggiungimento del 15% degli assistiti in ossigeno liquido per i quali il carrellino per il trasporto del contenitore criogenico trasportabile è incluso nelle condizioni minime di fornitura e servizio(ovvero al superare di ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.
2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (vd veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
   - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subfornitore) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
   - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
   - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi[1] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
   a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
   b) si impegna a comunicare ad ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavativi la variazione al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati.

[1] Devono rimanere assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sui seguenti conti correnti bancari, dedicati anche al presente affidamento:
   A) conto corrente bancario n. 00039, intestato al *Fornitore* **SICO S.P.A.** presso Credito Emiliano IBAN IT54 Z030 3250 5200 1000 0000 039
   B) conto corrente bancario n. 770005, intestato al *Fornitore* **LINDE MEDICALE S.R.L.** presso Deutsche Bank Società per Azioni IBAN: IT44E0313042050000000077700S

In ciascun bonifico dovrà essere riportato il CIG identificativo dell'ANAC nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.
Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. In sede di stipula della *presente Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

Per SICO S.P.A.

Dott. Giovanni Grigato	cod. fiscale GRGGNN47C09F205Y
Rag. Claudio Grigato	cod. fiscale GRGCLD51A31F205T

Per LINDE MEDICALE S.R.L.

Hartmut Kirchner	cod. fiscale KRCHTM67E14Z112Z
Giovanni Emilio Paolo Pavesi	cod. fiscale PVSGNN54E14L872X
Andrea Vittorio Porrini	cod. fiscale PRRNRV68S15F205U
Gianluigi Lupi	cod. fiscale LPUGLG60D22G03X

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura del *Prodotto* e la prestazione dei servizi e, comunque, dalle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
12) Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale della società raggruppata nei confronti del Contraente Generale dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere anticipatamente all'invio della fattura "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
13) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.
14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e,

anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
   c) laddove espressamente previsto dalla normativa vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
   - il CIG della procedura,
   - il CIG derivato* riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
   - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
   d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad esclusione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
   e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subfornitore) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
   f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
   Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o obblighi nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* alla data di consegna dei *Prodotti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Fornitore*).
4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Amministrazione Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'*Ordinativo di Fornitura*. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente *Convenzione* e all'*Ordinativo di Fornitura* stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione* e all'*Ordinativo di Fornitura* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura* e normativamente previsto. In tal caso l'*Amministrazione Contraente*, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'*Amministrazione Contraente* dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
   - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto,

comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
15) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
   - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
   - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
   - fornire i prodotti e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
   - fornire, ne richiesti dall'Ente, i servizi aggiuntivi secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico;
   - manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti

dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
   - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
   - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dalle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
5) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
6) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati e/o del livello di servizio erogato rispetto ai requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2) Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in *sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto nel Capitolato Tecnico, a fer pervenire* a ARCA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
   – la descrizione del *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
   – ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito richiesto da ARCA S.p.A.;

   ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
   A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevuti ed alle relative *Richieste di Consegna* ricevute da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).
In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA S.p.A., salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.
In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.
5) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
6) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito **"Patto di Integrità"**) pubblicato quale allegato del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire,

di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
   a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura del *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
   b) fornire, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relative alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
   c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dì ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi incaricati;
   d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA S.p.A. e dall'*Amministrazione Contraente*, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
   e) dimostrare, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
   a. In caso di ritardo nella consegna della fornitura e/o erogazione del servizio rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché rispetto al termine indicato in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto, ovvero rispetto al termine tempo pattuito espressamente dalle parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora

l'Amministrazione Contraente procede all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente ad acquistare sul mercato per la consegna;
   b. In caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del Prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico e di cui al precedente Articolo 6 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora l'Amministrazione Contraente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente di acquistare sul mercato;
   c. In caso di errata consegna del Prodotto (apparecchiatura e/o materiale di consumo) per difformità quantitativa, intesa come consegna di quantità inferiori rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; tale penale è dovuta fino alla consegna da parte del Fornitore dei prodotti mancanti presso il domicilio del paziente;
   d. In caso di ritardo nell'emissione della fattura e dei relativi dettagli della fattura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al 1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;
   e. In caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente di riferimento, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, della relazione (report) nella quale sono indicati, per ciascun paziente, eventuali eccessi/riduzioni di consumo, in esubero rispetto al piano terapeutico previsto per ciascun paziente ed il superamento del range stabilito dallo specialista prescrittore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al 1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;
   f. In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad euro 1000, IVA esclusa.

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
ARCA S.p.A.
ARCA_2017_034 Convenzione per l'affidamento della fornitura di